

REGOLAMENTO (CE) N. 493/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2002

che adegua il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾ ha previsto modifiche della nomenclatura combinata per alcuni prodotti.
- (2) Occorre pertanto adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽⁵⁾, e l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) È opportuno che gli adeguamenti summenzionati siano applicabili a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 2031/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 la linea:

«1905 30 — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine»

è sostituita dalle seguenti linee:

«1905 31 — Biscotti con aggiunta di dolcificanti»

e

«1905 32 — cialde e cialdine».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 i codici NC 0210 90 71 e 0210 90 79 sono sostituiti dai codici NC 0210 99 71 e 0210 99 79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.